

Prot. 1363/2020

TRIBUNALE DI PISTOIA
Presidenza

Linee guida condivise sulla messa alla prova

Il Presidente del Tribunale,

preso atto della nota di comunicazione da parte del Presidente di sezione penale dell'esito dei lavori del tavolo tecnico sulla MAP, già costituito con provvedimento n.311/2019 del 30.09.2019, per studiare la possibilità di pervenire a linee guida condivise in ordine all'indicazione, in relazione ai vari reati e ai limiti edittali di pena previsti, del *tempo* di durata del periodo della messa alla prova e del numero di ore di svolgimento di lavoro di pubblica utilità e volontariato in tale periodo;

ritenuto che, al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento dei limiti temporali sui quali impostare l'attività di rispettiva competenza, in conformità con l'esito dei lavori del tavolo tecnico, appare opportuna l'adozione dello strumento delle linee guida condivise, come di seguito indicate, che andrà ad affiancare lo strumento del Protocollo in materia di MAP attualmente già in vigore;

che in tale prospettiva appaiono individuabili le seguenti linee guida condivise:

- 1) Si conviene sulla utilità di indicare tempi di durata della messa alla prova per tipologia di reati con l'individuazione di *fasce di appartenenza* determinate con riferimento al reato contestato: in caso di aggravanti comuni, si avrà riguardo alla pena della fattispecie-base, ed in caso di aggravanti ad effetto speciale, viceversa alla pena da esse prevista.
- 2) Il massimo della durata viene convenuto nel tempo di 18 mesi, a fronte della previsione di legge di 24 mesi, per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice ove necessario.
- 3) Si conviene che, per le contravvenzioni al Codice della strada, debba per specificità individuarsi una durata ad hoc con fascia autonoma.

4) Si conviene che il rapporto tra reato-fascia/durata determinata del periodo di sospensione per MAP e lavori di pubblica utilità, possa, in ogni caso, essere derogato, *pro-reo*, in base alla seguente clausola di salvaguardia: *la durata della sospensione per messa alla prova è in ogni caso determinata avuto riguardo alla specificità del caso singolo, soprattutto per quei reati che prevedono una sensibile divaricazione tra minimo e massimo edittale.*

5) Si conviene che *la durata dei LPU*, che devono far parte del programma, vada a coincidere con il periodo di sospensione del procedimento e di esecuzione del programma complessivo, e quindi a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di sottoposizione alla MAP davanti all'UEPE, e fino al termine finale computato a mesi.

In particolare, posto che i lavori di pubblica utilità consistono nella prestazione di **sei ore settimanali**, si conviene, esemplificativamente, che, se la sospensione del processo è di sei mesi, i LPU consisteranno in sei ore di attività per 24 settimane (6 x 4= 24).

4.1) Si conviene sul punto di non condividere la valutazione *tout court* di equipollenza tra LPU e attività risarcitoria/riparatoria, in quanto il programma deve prevedere *attività in cui si concretizzi*, da parte dell'indagato, *una risposta di riconoscimento del bene offeso dall'illecito* (patrimoniale, relazionale, di allarme sociale ad es. in caso di violazioni al CDS).

6) L'individuazione delle fasce-reato costituisce in ogni caso mero indice di riferimento per il giudice, rimanendo ferma l'autonomia decisionale del giudicante nella determinazione della durata più adeguata al caso singolo, soprattutto in relazione a quei reati per i quali vi è una rilevante divaricazione tra minimo e massimo di pena, e tenuto conto della personalità dell'imputato.

7) Si individuano pertanto, in linea con i principi sopra indicati, le seguenti fasce di **durata della sospensione del procedimento per varie tipologie di reato, così come di seguito:**

Fascia A) **	Fascia B) **
Contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda	Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta ** Delitti puniti con la sola pena della multa
Da 15 giorni a 1 mese	Da 1 a 3 mesi

Fascia C) **	Fascia D) **	Fascia E) **
Delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a 2 anni	Delitti puniti con la pena della reclusione da 2 a 3 anni	Delitti puniti con la pena della reclusione da 3 a 4 anni
Da 3 a 6 mesi	Da 6 a 8 mesi	Da 6 a 12 mesi

Fascia F) **	Fascia Autonoma Contravvenzioni al Codice della strada **
Delitti puniti con la pena della reclusione superiore a 4 anni	<i>Durata della MAP</i>
Da 6 a 18 mesi	DA 3 a 6 mesi

Le presenti linee guida condivise, adottate all'esito dei lavori del tavolo tecnico appositamente costituito, affiancheranno del disposizioni di cui al Protocollo in tema di MAP in corso di esecuzione.

Si comunichino a tutti i magistrati del dibattimento penale e dell'Ufficio GIP/GUP, al Procuratore della Repubblica di Pistoia, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia, alla Camera penale di Pistoia e all'Ufficio UEPE di Pistoia per opportuna conoscenza.

Pistoia, lì - 7 LUG. 2020



Il Presidente del Tribunale
Maurizio Barbarisi